

PARTE PRIMA

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2002, n. 35

Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11" "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11" "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica"

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10, "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11" "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" "e, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "31 luglio 2003".

2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D), ovvero all'ampliamento di quelle esistenti, che non si rendano indispensabili per adeguare le attività stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, è consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D) ovvero all'ampliamento di quelle esistenti, qualora i comuni e le province interessati, previo accordo, procedano alla pianificazione coordinata di insediamenti produttivi in aree già dotate di adeguate infrastrutture e che siano preferibilmente contigue ad aree già destinate a zone territoriali omogenee di tipo D.

4. Al fine di consentire un'equa ripartizione delle risorse finanziarie provenienti dalle imposte comunali sugli immobili relativi a fabbricati situati in zone produttive (Z.T.O. D), i comuni, in sede di accordo di cui al comma 3, convengono tra loro come ripartire i proventi derivanti dalla suddetta imposta comunale.

5. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, non è altresì consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati all'ampliamento di attività produttive, situate in zona impropria che non si rendano indispensabili per adeguare le attività stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano anche alle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni.

7. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, non è consentita l'adozione di piani di area.

8. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni e fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, operano i seguenti limiti:

- a) l'edificazione di case di abitazione ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela ed edificabilità delle zone agricole", è consentita agli imprenditori agricoli a titolo principale che conducono l'azienda, in forma singola o associata, nonché ai loro familiari fino al primo grado, purché esercitanti l'attività agricola nella medesima azienda;
- b) l'edificazione di annessi rustici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, è ammessa nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 2% del fondo rustico, fatte salve le richieste di nuove edificazioni relative agli interventi previsti dal Piano di sviluppo rurale del Veneto 2000-2006, approvato dalla Commissione UE con decisione (CE) n. 2904 del 29 settembre 2000, e successive modificazioni, e dai relativi bandi;
- c) gli indici di densità edilizia di cui alla lettera e) dell'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, si applicano anche alle colture di cui alle lettere f) e g) del medesimo articolo 3.

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 dicembre 2002

Galan

INDICE

- Art. 1 - Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica"
- Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

Procedimento di formazione

La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 14 novembre 2002, dove ha acquisito il n. 319 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Bazzoni;

Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1° e 2° in data 18 novembre 2002;

La 2° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 3 dicembre 2002;

Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 dicembre 2002, n. 12304.

Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" ha individuato, agli articoli 58, 59 e 60, le funzioni amministrative della Regione, delle Province e dei Comuni in materia urbanistica, sostanzialmente riconfermando l'intero assetto delle competenze nonché il regime transitorio previsto dalla vigente legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

Il secondo comma dell'articolo 58 della legge regionale n. 11/2001, peraltro, prevedeva che la Regione dovesse ridisciplinare l'intera materia urbanistica nel termine di un anno dall'entrata in vigore della medesima legge regionale (e cioè entro il 2 maggio 2002), trascorso il quale sarebbe cessato il regime transitorio previsto, con conseguente passaggio della maggior parte delle funzioni amministrative in capo alle Province.

A fronte di tale scadenza la Giunta regionale trasmetteva al Consiglio un disegno di legge (PDL 202 "Norme per il governo del territorio") mentre, in concomitanza, dava inizio ad un'attività di confronto e sperimentazione sulle ipotesi formulate, a seguito della quale veniva predisposta dalla Giunta stessa una proposta emendativa dello stesso PDL 202 (DGR 24 aprile 2002, n. 13/DDL). Il dibattito in Commissione iniziava e tuttavia, in considerazione della scadenza ormai imminente, si rendeva necessario prorogare il termine previsto. Con legge regionale 9 maggio 2002, n.10, detto termine è stato quindi fissato al 31 dicembre 2002.

Successivamente la Seconda Commissione ha provveduto ad effettuare le consultazioni con gli Enti e le categorie professionali interessate, raccogliendo, soprattutto con riferimento al disegno di legge presentato dalla Giunta, numerose osservazioni, proposte e spunti di riflessione. In particolare, sono state avanzate osservazioni da parte delle Province, la maggioranza delle quali hanno, poi, presentato autonome iniziative legislative (Padova PDL n.286, Belluno PDL n.287, Venezia PDL n.292 e Rovigo PDL n.295).

Il lavoro su questa importante riforma ha iniziato, dunque, il suo cammino: l'esigenza di riformare l'urbanistica è avvertita da tempo e tuttavia la formulazione di una nuova legge che riesca ad interpretare le istanze che vengono dalla società civile, dagli Enti territoriali e dalle categorie degli operatori del settore, superando i nodi critici che si sono evidenziati nel corso degli anni con l'applicazione della LR 61/85, non è né semplice né breve, poiché richiede un'attenta riflessione su quanto è stato fatto, un approfondimento delle nuove esperienze nel settore e adeguate forme di confronto e concertazione con i destinatari delle nuove normative.

In particolare, con riferimento all'esperienza maturata, nel corso del dibattito avviato in Seconda Commissione, è emersa con chiarezza l'esigenza di poter disporre di dati concreti sulla situazione del territorio veneto: il livello critico della diffusione degli insediamenti residenziali e ancor più di quelli produttivi è noto, e tuttavia non risulta essere mai stato compiutamente "

fotografato”, mentre sembra essere presupposto, nonché elemento indispensabile per il legislatore che si accinga a costruire le nuove regole per il governo del territorio, tentando di proporre un modello di sviluppo più sostenibile.

Pertanto, per poter proseguire nell’esame di tutti i progetti di legge depositati in commissione, si rende opportuno verificare quali siano i dati in possesso della Giunta regionale ed eventualmente commissionare un apposito studio; a tal fine si rende necessario prorogare al 31 dicembre 2003 il termine fissato per la riforma organica della normativa urbanistica regionale, prevista dall’articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n.11.

La Seconda Commissione Consiliare ha espresso, a maggioranza, parere favorevole alla approvazione del progetto da parte del Consiglio regionale.

Note agli articoli

Note all’articolo 1

- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 10/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Rideterminazione del termine previsto dall’articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

1. Il termine previsto dall’articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è rideterminato al 31 luglio 2003.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 le funzioni amministrative relative all’approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono esercitate dalla Regione; a tal fine i poteri attribuiti dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”, e successive modificazioni, al Presidente della Provincia sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale e quelli attribuiti alla Giunta e al Consiglio provinciale sono esercitati dalla Giunta regionale; restano ferme le attribuzioni della competente Commissione consiliare, ai sensi del punto 4) dell’articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, e successive modificazioni in materia di esercizio di funzioni amministrative, e degli organi consultivi regionali.”.

- Il testo dell’art. 58 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:
“Art. 58 - Funzioni della Regione.

1. Sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, le seguenti funzioni:

a) adozione ed approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento, dei piani di settore e dei piani d’area di livello regionale nonché delle relative varianti;

b) approvazione dei piani territoriali provinciali e loro varianti ai sensi degli articoli 37 e 39 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modifiche e integrazioni;

c) monitoraggio dell’attuazione della pianificazione di livello regionale e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali anche al fine

di predisporre la revisione e l’aggiornamento dei medesimi;

d) attività di indirizzo e coordinamento della pianificazione comunale e provinciale;

e) approvazione, in via transitoria ai sensi dell’articolo 108 della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni dei piani regolatori generali e loro varianti, approvazione di varianti urbanistiche conseguenti alla realizzazione di opere pubbliche di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 “Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali”, nonché il parere e l’eventuale decisione definitiva sulle varianti parziali agli strumenti urbanistici generali dei comuni ai sensi dell’articolo 50, comma 9, della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni, fatte salve, in ogni caso, le competenze attribuite ai comuni ai sensi del medesimo articolo 50 della legge regionale n. 61/1985;

f) pronuncia sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del sindaco in materia di misure di salvaguardia al piano territoriale regionale di coordinamento ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale n. 61/1985;

g) adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori che siano in contrasto con le prescrizioni del piano territoriale regionale di coordinamento o siano tali da comprometterne o renderne più onerosa l’attuazione ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale n. 61/1985;

h) esercizio del potere sostitutivo spettante al Presidente della Giunta regionale ai sensi degli articoli 69 e 100 della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni;

i) nomina del commissario ad acta nella procedura di rilascio della concessione edilizia ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia di edilizia” e successive modifiche e integrazioni;

l) determinazione dell’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e della quota del costo di costruzione ai sensi degli articoli 82 e 83 della legge regionale n. 61/1985;

m) predisposizione ed adempimenti relativi alla carta tecnica regionale ai sensi della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 “Formazione della carta tecnica regionale”;

n) concessione di contributi a province e comuni per l’adozione di strumenti urbanistici ai sensi delle singole leggi di finanziamento o per l’esercizio di funzioni attribuite;

o) funzioni relative al funzionamento della Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 16 aprile 1973 n. 171 “Interventi per la salvaguardia di Venezia” e successive modifiche e integrazioni;

p) competenze relative alla localizzazione di opere pubbliche di amministrazioni diverse dalla Regione e dagli enti locali, anche in variante agli strumenti urbanistici e territoriali, ai sensi dell’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile

1994, n. 383 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale";

q) attività in materia di basi informative territoriali ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla legge regionale n. 61 del 1985 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e disposizioni in materia di basi informative territoriali".

2. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'intera materia urbanistica, ivi compresa l'individuazione delle funzioni amministrative di competenza regionale e quelle da ripartire tra gli enti locali, tenendo conto dei seguenti principi:

a) flessibilità delle norme generali per governare la diversa morfologia locale;

b) valorizzazione dell'autonomia locale;

c) riduzione dei termini di approvazione degli strumenti generali;

d) ulteriore semplificazione amministrativa per l'approvazione delle varianti urbanistiche relative ad interventi di opere pubbliche o di pubblica utilità.

3. Qualora la Regione non abbia disciplinato l'intera materia urbanistica, con l'individuazione delle funzioni amministrative di competenza regionale e quelle da ripartire tra gli enti locali, entro il termine previsto dal comma 2, alla scadenza del termine sono abrogati il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 108 della legge regionale n. 61/1985 e le funzioni previste dal penultimo comma del medesimo articolo 108 sono esercitate dalla provincia."

- Il titolo del DPR n. 447/1998 è il seguente:

"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59."

- Il testo degli artt. 3 e 5 della legge regionale n. 24/1985 è il seguente:

"Art. 3 - (Criteri per l'edificazione in zona agricola)

L'edificazione di case di abitazione nelle zone agricole è concessa alle seguenti condizioni:

1) che sia in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, singolo o associato e degli addetti all'azienda, coadiuvanti e/o dipendenti dalla stessa;

2) che costituisca o venga a costituire un unico aggregato abitativo e sia istituito un vincolo di destinazione d'uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;

3) che il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le seguenti superfici minime con i seguenti indici di densità edilizia:

a) di 60 ha. con la cubatura massima di 10 mc/ha per terreni a bosco ceduo, canneto e pascolo cespugliato;

b) di 40 ha. con la cubatura massima di 15 mc/ha per i terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto;

c) di 30 ha. con la cubatura massima di 20 mc/ha per i terreni a castagneto da frutto e pioppeto specializzato;

d) da 10 ha. con la cubatura massima di 60 mc/ha per i terreni a risaia stabile;

e) di 6 ha con la cubatura massima di 100 mc/ha per i terreni a seminativo, seminativo arborato, seminativo irriguo, prato, prato arborato, prato irriguo, prato irriguo arborato, prato a marcita;

f) di 2 ha. con la cubatura massima di 300 mc/ha per i terreni con cultura specializzata a vigneto, frutteto, celseto, oliveto;

g) di 1 ha. con la cubatura massima di 600 mc/ha per i terreni a orto, orto irriguo, vivaio, serre e floricoltura intensiva.

Le superfici minime, di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del punto 3 del precedente comma possono essere ridotte nella misura massima di 1/3 nelle zone agrarie di pianura e collina e nella misura massima della metà nelle zone agrarie di montagna, sulla base di un piano aziendale approvato ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, e per le zone di montagna secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29.

Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima per l'edificabilità è quella derivante dalla somma delle superfici dei singoli terreni, quando questa somma consenta, in rapporto alla coltura praticata e ai parametri stabiliti nel primo comma, un'edificazione non inferiore a un volume di 600 mc. Il volume della nuova costruzione a destinazione abitativa è calcolato in base ai parametri del presente articolo.

Salvo quanto disposto dagli strumenti urbanistici vigenti, oltre i 1.300 metri d'altitudine è vietata qualsiasi costruzione, fatta eccezione per gli impianti tecnologici di uso o interesse collettivo, i rifugi alpini aperti al pubblico, le malghe, nonché le abitazioni funzionali alla loro conduzione.

La classifica della qualità colturale ai sensi del primo comma riguardanti l'intero fondo rustico del richiedente come definiti dall'art. 2, è quella risultante dal certificato catastale, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale, da presentare all'atto di richiesta di concessione edilizia. Qualora siano state introdotte modifiche alla qualità delle colture è presentata la certificazione dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura e copia della richiesta di revisione formulata all'UTE almeno un anno prima.

Le aree ricadenti in zona agricola con qualità di coltura non prevista nel precedente punto 3), sono inedificabili salvo per quanto riguarda le opere previste al quarto comma."

Art. 5 - (Edificabilità nelle aree con preesistenze)

Nei fondi rustici, nei quali esista una casa stabilmente abitata dalla famiglia rurale del richiedente da almeno 5 anni, è consentita la costruzione per una sola volta di un'altra casa del volume massimo di mc. 600, purchè:

a) il fondo sia, già alla data del 31 dicembre 1977, in possesso e/ o in detenzione dal richiedente che lo conduce con la famiglia;

b) la superficie del fondo sia pari ad almeno 1/3 di quella minima prevista dal precedente art. 3, nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e almeno pari a quella minima nei casi di cui alle lettere f) e g);

c) il volume complessivo della casa di abitazione esistente e di quella nuova non superi il limite di 1.200 mc. e la nuova casa venga a costituire un unico aggregato abitativo;

d) sia istituito un vincolo decennale da trascrivere nei registri immobiliari per la non variazione della destinazione d'uso e per la non alienazione e la non locazione della nuova abitazione a società o enti di qualsiasi genere o a persone non appartenenti al nucleo familiare del richiedente.”.

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1985 è il seguente:

“Art. 6 - (Annessi rustici, allevamenti zootecnico - industriali e altri insediamenti produttivi agricoli)

La costruzione di annessi rustici, come definiti all'articolo 2, è ammessa, nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 5% del fondo rustico.

Tali limiti possono essere superati solo per le strutture, anche cooperative, necessarie alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali conformi ai piani zonali o comunque a seguito di apposita certificazione del competente Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura attestante, in riferimento al fondo per il quale la concessione edilizia viene richiesta, la necessità delle opere ai fini produttivi, la loro idoneità tecnica, e la superficie di pavimento massima ammissibile e indipendentemente dalla superficie del fondo per gli allevamenti intensivi con manodopera familiare.

I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico - intensivi debbono distare almeno 50 m. dai confini di proprietà. Detti fabbricati debbono distare altresì 500 m. se trattasi di allevamento per suini, 300 m. per avicunicoli e 200 m. per bovini dai limiti delle zone territoriali A, B, C e F.

I fabbricati per allevamenti zootecnico - intensivi dovranno inoltre distare almeno 500 m. dalle aree di rispetto delle sorgenti utilizzabili a scopo idropotabile e avere un rapporto di copertura con l'area di pertinenza non superiore al 50%.

Le suddette norme rimangono in vigore fintantochè una commissione formata da esperti definirà le distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto.

Le distanze di cui ai commi precedenti, non si applicano agli impianti di acquacoltura e ai fabbricati di loro pertinenza.

I fabbricati per gli insediamenti produttivi di tipo agro-industriali sono ubicati in aree a tale scopo destinate dagli strumenti urbanistici generali oppure nelle zone territoriali omogenee di tipo D, fatti salvi gli ampliamenti degli insediamenti preesistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, di cooperative e di associazioni di produttori agricoli.

Il rapporto di copertura per gli insediamenti di tipo agro-industriale non può superare il 50% dell'area di pertinenza.

Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, sono equiparate

a tutti gli effetti agli altri annessi rustici senza i limiti di cui ai commi precedenti.

Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonchè gli impianti di acquacoltura e per agricoltura specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo di proprietà o di disponibilità.

Ogni serra purchè volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia e senza i limiti di superficie stabiliti dal presente articolo, fermo restando nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui alla legge 29 giugno 1937, n. 1497.

A servizio dell'insediamento agro - industriale e per gli allevamenti intensivi è ammessa la costruzione di una casa di abitazione per il conduttore o per il custode, nei limiti di 600 metri cubi, senza obbligo di osservare le distanze di cui al presente articolo qualora sia richiesta almeno l'attività lavorativa di una persona a tempo pieno.

Gli insediamenti agro-industriali e gli allevamenti intensivi sono soggetti agli oneri previsti per l'agricoltura dalla tabella A2 allegata alla legge regionale 24 novembre 1978, n. 62.

Il rilascio della concessione edilizia per le costruzioni di cui al presente articolo, è soggetta alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona.”.

Struttura di riferimento

Direzione urbanistica e beni ambientali